

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI SESTO FIORENTINO

Città Metropolitana di Firenze

Rep. _____

DISCIPLINARE DI SERVIZIO PER L’AFFIDAMENTO IN HOUSE A
CONSIAG SERVIZI COMUNI S.R.L. DI ATTIVITA’ RELATIVE
AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ALL-INCLUSIVE DEI VARCHI
ZTL ED EVNETUALE SPOSTAMENTO DI UN VARCO ZTL SUL
TERRITORIO DEL COMUNE DI SESTO FIORENTINO.

L’anno 2017 (duemiladiciassette), il giorno _____ del mese di _____,
alle ore _____, presso il Palazzo Comunale, davanti a
_____, Segretario Generale del Comune di
_____, autorizzato per legge a rogare nell’interesse del

Comune gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:

- _____, nato a _____ (___) il giorno
_____ e domiciliato per la mansione rivestita presso il municipio di
Sesto Fiorentino, _____, il quale interviene al presente atto
non in proprio, ma nella sua qualità di Responsabile della U.O.A. Infrastrutture
e Ambiente del Comune di _____ (partita IVA
_____), in nome e nell’interesse esclusivo del quale agisce nel
presente contratto, di seguito denominato semplicemente “stazione appaltante”,
ai sensi del Decreto Sindacale n. 16/2015;

- La società Consiag Servizi Comuni s.r.l., con sede a Prato, in via Panziera
n. 16 (P.I. 02296760974), rappresentata da Maria Tripoli, nata a Patti (ME), il
09/02/1964, codice fiscale TRPMRA64B49G377F, che agisce, in qualità di

Direttore, nel nome, per conto e nell'interesse della società che rappresenta (di seguito denominata “affidatario”);

Detti componenti della cui identità personale io Segretario Generale sono certo, senza l'assistenza dei testimoni, avendone i requisiti, e con il mio consenso, mi chiedono di ricevere il presente atto ed a tal fine premettono:

- che, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. __ del _____, è stata dismessa la partecipazione del Comune in Consiag Servizi s.r.l. e contestualmente acquisita la partecipazione nella nuova società Consiag Servizi Comuni s.r.l., con statuto corrispondente a quello approvato con Deliberazione n. __ del _____;

- che sono rispettate le condizioni previste per gli affidamenti in house di cui all'art. 5 del D.lgs. 50/2016;

- che, con Deliberazione n. __ del _____, il Consiglio Comunale ha deciso di affidare in house il servizio di manutenzione all-inclusive dei varchi ZTL e l'eventuale spostamento di un varco ZTL sul territorio del Comune di Sesto Fiorentino per la durata di cinque anni.

Le parti, tutto ciò premesso, di comune accordo, stipulano quanto segue:

Art. 1 – Condizioni generali

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, in quanto preliminari ed essenziali ai fini dell'assunzione di diritti e di obbligazioni tra le parti.

Art. 2 – Oggetto

Con il presente contratto, il Comune di _____ affida alla società Consiag Servizi Comuni s.r.l., che con la sottoscrizione accetta, il servizio di manutenzione all-inclusive dei varchi ZTL e l'eventuale

spostamento di un varco ZTL sul territorio del Comune di Sesto Fiorentino, comprensivo delle seguenti prestazioni:

a) servizio di manutenzione con formula “all inclusive”, comprensiva di manutenzione ordinaria, straordinaria e correttiva oltre a corsi di formazione al personale indicato dal Comune per favorire il corretto utilizzo del sistema;

b) eventuale servizio di spostamento di un varco ZTL sul territorio del Comune di Sesto Fiorentino;

Le prestazioni di cui sopra dovranno essere realizzate con le modalità operative previste nella valutazione tecnico economica allegata al presente contratto a farne parte integrante e sostanziale.

Art. 3 – Durata dell'affidamento

L'affidatario dovrà realizzare lo spostamento del varco ZTL entro i termini previsti nell'allegato.

A partire dalla data di stipula, il servizio oggetto del presente contratto avrà durata di cinque anni.

Art. 4 – Documenti allegati al contratto

È parte integrante e sostanziale del presente contratto e ad esso materialmente allegato, per integrale accettazione, il seguente documento:

- “VALUTAZIONE TECNICO – ECONOMICA PER IL RINNOVO DELLA MANUTENZIONE ALL-INCLUSIVE DEI VARCHI ZTL E PER LO SPOSTAMENTO DI UN VARCO ZTL SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SESTO FIORENTINO” (All. A);

Per tutte quelle attività accessorie non indicate nel presente contratto e nell'allegato All. A, l'affidatario seguirà comunque i migliori procedimenti previsti dalla normativa tecnica di settore.

Art. 5 – Valore del contratto

Il corrispettivo che il Comune si impegna a versare all'affidatario, a partire dal termine di decorrenza di cui all'art. 3 primo periodo del presente contratto, ammonta complessivamente ad € 96.125,00 (novantaseimilacentovecincinque / 00) oltre iva, per l'intero periodo.

Art. 6 - Avvalimento di terzi

L'affidatario potrà avvalersi, nei limiti ed alle condizioni previste dal D.lgs. 50/2016, per il tramite di specifici contratti, di terzi individuati nel rispetto della normativa vigente sopra richiamata, per l'esecuzione delle attività.

In ogni caso, l'affidatario risponde nei confronti del Comune degli obblighi previsti dal presente contratto.

Art. 7 – Attività di indirizzo e controllo del Comune

Il Comune potrà, in ogni momento, eseguire controlli sull'andamento dell'affidamento, per verificare l'osservanza degli obblighi previsti dal presente contratto, nonché dell'allegato A. Il Comune potrà richiedere all'affidatario chiarimenti, che dovranno essere forniti in forma scritta.

Il Comune assicura all'affidatario le più complete e tempestive informazioni sul contenuto di atti amministrativi che abbiano incidenza sullo svolgimento delle attività affidate nonché, in quanto ne sia a conoscenza, sulle attività di soggetti pubblici e privati che possano incidere sullo svolgimento delle attività affidate.

Le informazioni di cui al presente articolo verranno trasmesse dal Comune a mezzo posta elettronica ordinaria o PEC.

L'affidatario assicura al Comune le più complete e tempestive informazioni scritte sullo svolgimento delle attività affidate e, più in generale, su ogni circostanza che possa avere diretta incidenza sulle medesime.

Art. 8 – Obblighi del Comune

Il Comune si impegna a cooperare con l'affidataria e, in particolare, ad adottare tempestivamente tutti i provvedimenti e ad assumere tutti gli adempimenti che rientrano nelle proprie competenze per consentire l'esecuzione delle attività oggetto del presente disciplinare di affidamento da parte dell'affidataria.

L'obbligo di cooperazione consiste:

- nella collaborazione da parte degli uffici comunali che sono tenuti ad informare con congruo anticipo l'affidataria in ordine alle eventuali modifiche ai regolamenti comunali che possano in qualsiasi modo incidere sull'erogazione dei servizi;

- nella promozione del coordinamento fra l'affidataria e gli organi e/o le strutture comunali per fatti e comportamenti che possono incidere sulle attività svolte dall'affidataria stessa;

- nel fornire in tempo utile, e comunque nei più brevi tempi tecnici necessari, adeguate risposte alle richieste avanzate dall'affidataria in merito alla gestione delle attività affidate relativamente a quanto di propria competenza

Art. 9 – Referente tecnico e personale dell'affidatario

Prima dell'inizio delle attività previste dal presente contratto, l'affidatario comunicherà il nome del proprio referente tecnico per l'affidamento in oggetto, unitamente ai recapiti di posta elettronica ordinaria, PEC, telefono cellulare.

Art. 10 – Referente per il Comune

Ai fini dell'esecuzione del presente contratto, il responsabile per l'amministrazione è il Responsabile del Servizio Mobilità e viabilità del Comune;

Art. 11 – Pagamenti

Il Comune pagherà il canone per il servizio di cui trattasi con cadenza bimestrale anticipata.

Il pagamento avverrà entro e non oltre trenta giorni dalla presentazione della fattura elettronica, previa verifica del regolare svolgimento del servizio, nonché della regolarità contributiva dell'affidatario mediante acquisizione di DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

In caso di mancato o ritardato pagamento rispetto alle scadenze indicate il Comune corrisponderà interessi moratori in misura pari al tasso corrente della BCE aumentato degli interessi legali fissati dal Ministero dell'Economia e della Finanza come previsto dall'art. 1284 del codice civile, salvo diverse migliori condizioni definite nell'assemblea annuale dei soci di Consiag Servizi Comuni.

Si ricorda che sono attualmente vigenti diverse migliori condizioni definite dall'assemblea annuale dei soci (delibera n. 5 del 4/2/2015), la quale stabilisce che la maturazione degli interessi decorre dal 121° giorno dalla data di emissione delle fatture.

Art. 12 – Codice di comportamento

L'affidatario è tenuto al rispetto delle disposizioni previste dal D.P.R. N. 62/2013, come previsto dall'art. 2 comma 3 della medesima norma. La violazione grave di tali obblighi costituisce causa di risoluzione del contratto. Contestualmente alla firma del presente atto viene consegnata a Consiag Servizi Comuni s.r.l. una copia del codice di comportamento.

Art. 13 – Adempimenti in materia di lavoro

L'affidatario si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi relativi al personale, in materia di assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, contributive, previdenziali ed assistenziali, previste dalla normativa di settore, dai CCNL,

nonché da tutte le norme in materia di lavoro, con particolare riferimento al DLGS n° 81/08 e ss. mm. e ii.

In tal senso l'affidatario ai sensi del d.lgs. n° 81/08 fornisce all'ente affidante la seguente documentazione:

a) nomina responsabile sicurezza aziendale

b) nomina medico competente

c) nomina RLS aziendale

d) nomina RSPP

e) dichiarazione attestante l'avvenuta consegna DPI

f) piano operativo sicurezza per ciascun luogo da considerarsi luogo di lavoro, da integrarsi al DUVRI (da predisporre a cura del Comune)

g) documenti attestanti la regolarità contributiva e previdenziale

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare direttamente tutti gli accertamenti che riterrà opportuni e di coinvolgere l'Ispettorato del Lavoro ed ogni altra autorità pubblica di controllo al fine di assicurarsi che l'Affidatario osservi le prescrizioni suddette.

È inoltre obbligo dell'affidatario formare il personale e curarne il costante aggiornamento, in relazione alle mansioni svolte nell'ambito del servizio nonché alla tutela della sicurezza.

Art. 14 Assicurazioni a carico dell'affidatario

L'affidatario assume la responsabilità per eventuali danni a persone o a cose recati in occasione dell'esecuzione delle attività oggetto dell'affidamento, ed è tenuto al risarcimento ed al ripristino delle condizioni iniziali dei beni, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

A tale scopo, l'affidatario garantisce di trovarsi sotto copertura assicurativa per

la responsabilità civile per danni causati durante lo svolgimento dei servizi e dei lavori, con massimale per sinistro non inferiore ad € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) e massimale per persona non inferiore ad € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00). L'affidatario garantisce la durata della predetta copertura assicurativa a sua cura ed oneri per tutta la durata del presente contratto e si obbliga a trasmettere al Comune copia della polizza attualmente in essere debitamente quietanzata ad ogni scadenza di pagamento.

La copertura di cui al presente articolo è stata costituita dall'affidatario con polizza assicurativa n. 67382430/9, emessa in data 30/06/2016, dalla compagnia UnipolSai Assicurazioni codice agenzia 1/2233.

Nel caso in cui la copertura assicurativa abbia durata inferiore a quella contrattuale, è onere dell'affidatario provvedere ai successivi rinnovi e fornire al Comune committente detti rinnovi con le relative quietanze.

Eventuali scoperti o franchigie presenti nelle polizze di cui al presente articolo, non hanno efficacia nei confronti del Comune. Non hanno altresì effetto nei confronti del Comune eventuali eccezioni opponibili dall'affidatario, che resta comunque responsabile verso il Comune per le circostanze di cui al presente articolo.

Art. 15 – Contestazione degli inadempimenti

Gli eventuali inadempimenti delle obbligazioni derivanti dal presente atto sono contestati mediante l'invio, con plico raccomandato o tramite posta elettronica certificata, di una lettera di addebito corredata dalla documentazione a supporto e, se necessario, dall'intimazione ad adottare le misure atte a rimuovere gli effetti dell'inadempimento.

Entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della lettera di addebito, la parte cui l'addebito è imputato può inviare all'altra parte le proprie osservazioni.

Art. 16 – Rapporto con terzi

Il Comune, per mezzo della sottoscrizione del presente atto, delega l'affidataria a gestire in sua vece i rapporti con i terzi e gli enti proprietari e/o concessionari di strade, fondi, ferrovie, servizi pubblici e privati, ecc., che si rendessero necessari per più efficiente esecuzione delle attività appaltate.

Art. 17 – Risarcimento danni

Nell'esecuzione del servizio, così come nell'esecuzione dei lavori, l'affidataria adotterà ogni diligenza per evitare danni al Comune o a terzi. Nel caso fossero arrecati danni, essi, se imputabili all'affidataria dovranno da questa essere riparati e risarciti.

Art. 18 – Cessazione del rapporto in house providing

Il Comune potrà revocare l'affidamento nelle seguenti ipotesi:

- a) Il Comune, qualora vengano meno le condizioni di fatto e/o di diritto che determinano la sussistenza di un rapporto in house providing fra amministrazione e affidatario provvederà a comunicare in forma scritta all'affidatario tale circostanza, indicando un termine, comunque non inferiore a tre mesi, entro cui l'affidatario dovrà cessare il servizio di manutenzione.

In tale ipotesi, il Comune entro i successivi 90 giorni corrisponderà all'affidatario, oltre alle somme dovute per lo svolgimento delle attività svolte fino al termine sopra indicato, un importo pari al valore dei beni realizzati e non ancora ammortizzati dall'affidatario, importo che sarà definito e riportato in apposito accordo sottoscritto dalle parti.

Qualora, per qualsiasi motivo non dipendente dall'inadempimento ai propri impegni da parte dell'affidatario, il Comune non sia nelle condizioni di provvedere autonomamente alla gestione degli impianti, l'affidatario sarà obbligato a proseguire nello svolgimento delle attività fino a quando il Comune non sarà in grado di prendersene cura, e comunque per un periodo di tempo non superiore a sei mesi.

Le Parti fin da adesso stabiliscono che il Comune potrà, a propria discrezione, liberarsi dall'obbligo di corrispondere l'importo a titolo di indennizzo come previsto sopra, trasferendo tale impegno in capo al nuovo affidatario del servizio. In tal caso l'importo dovrà essere corrisposto dal nuovo affidatario all'affidatario prima del subentro nella gestione degli impianti.

- b)** in caso di cessione da parte dell'affidatario del ramo d'azienda relativo al presente atto, oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro, pignoramento, ecc. a carico dell'affidataria;
- c)** quando non vengano rispettati da parte dell'affidatario gli accordi sindacali in vigore ed in genere le norme relative al contratto di lavoro, alle assicurazioni sociali, previdenziali, infortunistiche e similari;
- d)** per inadempienze o gravi negligenze riguardo gli obblighi previdenziali, assistenziali e dei contratti di lavoro;
- e)** per gravi, ripetute e reiterate violazioni degli obblighi contrattuali;
- f)** per sospensione o abbandono o mancata attuazione da parte dell'affidataria di uno o più servizi che comporti per l'Amministrazione grave nocumento.

Art. 19 – Risoluzione del contratto

Il contratto potrà essere risolto da ciascuna parte in ipotesi di grave inadempimento dell'altra parte, salvo il diritto della parte non inadempiente a richiedere il risarcimento del danno subito.

Gli eventuali inadempimenti delle obbligazioni derivanti dal presente atto sono contestati mediante l'invio di una lettera A/R o di una PEC di addebito corredata dalla documentazione a supporto e, se necessario, dall'intimazione ad adottare le misure atte a rimuovere gli effetti dell'inadempimento.

Entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della nota di addebito, la parte cui l'addebito è imputato può inviare all'altra parte le proprie osservazioni/controdeduzioni.

Tenuto conto delle eventuali osservazioni, la parte non inadempiente diffida la parte inadempiente a provvedere a rimuovere l'inadempimento, fissandogli un congruo termine.

Qualora l'inadempimento persista potranno essere adottati gli strumenti previsti dall'ordinamento per la tutela dei diritti ed interessi della parte non inadempiente compresa la risoluzione del contratto.

In ogni caso di risoluzione del contratto il Comune riconoscerà all'affidatario la compensazione dell'investimento non ancora ammortizzato in una delle modalità previste all'art. 19 lettera a).

Art. 20 – Opzioni alla cessazione del rapporto

Al termine del contratto quinquennale, il Comune potrà scegliere se:

- riscattare l'impianto ad esclusione della rete di comunicazione alla cifra di euro 1,00 (euro uno/00);
- far rimuovere a cura ed oneri dell'affidatario l'intera installazione;

- proseguimento del rapporto contrattuale, mediante stipula di nuovo contratto.

Art. 21 – Revoca

Il Comune si riserva l'esercizio del potere di revoca dell'affidamento disciplinato dal presente contratto, ricorrendo i presupposti dell'art. 21 quinquies della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., fermo restando gli obblighi di indennizzo disciplinati dallo stesso articolo.

Art. 22 Controversie

Le eventuali controversie tra le parti sono demandate al Tribunale di Firenze. In caso di controversia, il contratto conserva piena validità e le prestazioni sono eseguite da ciascuna delle parti senza interruzioni.

Art. 23 – Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Per quanto non disciplinato dal presente contratto e dai documenti ad esso allegati, si richiama la disciplina del codice civile e tutte le vigenti disposizioni legislative di settore, sia statali che regionali, nonché le norme regolamentari e le disposizioni impartite dalla Pubblica Amministrazione con particolare riguardo alle norme in materia di servizi pubblici degli enti locali, alle norme di contabilità generale dello stato, alle disposizioni vigenti in materia di tutela sanitaria ed ambientale, alle norme in materia di appalti, alla normativa contenuta nel TUEL. Il presente contratto dovrà essere interpretato conformemente alle norme contenute agli articoli da 1362 a 1371 del Codice civile.

Art. 24 – Applicabilità carta dei servizi

Le parti si danno atto che il servizio oggetto del presente contratto non attiene servizi erogati direttamente al pubblico nella veste di consumatori ed utenti, e

pertanto non è immediatamente applicabile la normativa in materia di qualità dei servizi pubblici e carte dei servizi. Qualora, tuttavia, nel corso dell'esecuzione del presente atto, dovesse mutare l'assunto di cui al capoverso precedente, l'affidatario assume fin d'ora l'obbligo di attuare il disposto normativo in materia di qualità dei servizi pubblici e carte dei servizi, con particolare ma non esaustivo riferimento all'articolo 11 del DLGS n° 286/99, l'art. 2, comma 461, della legge n. 244 del 2007, l'art. 2, lett. g) del "Codice del Consumo" (D.lgs. n. 206 del 2005),

Art.25 – Trattamento dei dati personali

Il Comune informa l'affidatario che i dati da esso forniti potranno formare oggetto di trattamento, per finalità connesse alle obbligazioni reciprocamente assunte. Il trattamento dei dati potrà essere effettuato attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi ed anche previa loro comunicazione a società collegate così come a soggetti terzi che forniscano al Comune servizi di elaborazione dati.

Per quanto riguarda le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali effettuati dall'affidatario del servizio, nei confronti del Comune, l'affidatario assume il ruolo di "incaricato" del trattamento dei dati, e si impegna a rispettare e mettere in atto quanto di seguito riportato.

Finalità del trattamento effettuato: i dati potranno essere trattati dall'affidatario esclusivamente per lo svolgimento delle attività previste dal contratto e non potranno essere trattati per lo svolgimento di altre attività o finalità.

Obbligo alla riservatezza: trattandosi di dati personali o sensibili, l'affidatario nonché tutti i suoi dipendenti e collaboratori, sono tenuti ad una condotta equipollente al segreto professionale e al segreto d'ufficio, e comunque a

trattare i dati in maniera confidenziale e riservata, evitando qualsiasi occasione e adottando tutte le ragionevoli cautele affinché non vi sia conoscibilità superflua da parte di soggetti non autorizzati o non titolati.

I dati non potranno essere venduti o ceduti, in tutto o in parte, ad altri soggetti e dovranno essere restituiti dall'affidatario alla conclusione o revoca del contratto, o in qualsiasi momento il Comune ne faccia richiesta.

Dopo la restituzione al Comune, i dati dovranno essere fisicamente cancellati dagli archivi cartacei ed elettronici, e la cancellazione dei dati in formato elettronico dovrà avvenire con modalità tecniche che non consentano in nessun caso il recupero successivo dei dati cancellati.

Rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali): in qualità di “incaricato” del trattamento dei dati, l'affidatario è tenuto a mettere in atto tutto quanto prescritto dal D.lgs. 196/2003, e dovrà osservare e far osservare a dipendenti e collaboratori le suddette prescrizioni, e vigilerà diligentemente e periodicamente sull'ottemperanza da parte di tutti i soggetti tenuti.

Art. 26 – Spese di contratto, imposte e trattamento fiscale

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'affidatario.

Ai fini fiscali, si dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico del Comune.

Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, conformemente al disposto dell'articolo 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016 e degli articoli 20 e 21

del D.lgs. n. 85/2005, è stato scritto da me Segretario mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici su n. 15 pagine a video, escluse le firme e viene da me, Segretario comunale, letto alle parti contraenti, le quali, riconosciutolo conforme alla loro volontà, con me de in mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale, ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera s), art. 21 comma 2 ed art. 28 del D.lgs. n. 82/2005.

Segnatamente, la firma digitale del Segretario Comunale è stata rilasciata da _____, con certificato valido fino al _____, la firma digitale di _____ è stata rilasciata da _____, con certificato valido fino al _____, la firma digitale del Direttore dell'affidataria Maria Tripoli è stata rilasciata da _____ con certificato valido fino al _____.

Io sottoscritto Segretario Comunale attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi all'articolo 1 comma 1 lettera f) del D.lgs. n. 82/2005. il presente contratto costituisce documento informatico, ai sensi dell'articolo 20 del D.lgs. n. 82/2005.

Per l'affidatario: Maria Tripoli firmato digitalmente

Per il Comune di Sesto Fiorentino: _____ firmato digitalmente

Il Segretario Comunale rogante: _____ firmato digitalmente